

CAMERA DEI DEPUTATI N. 205

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata FREGOLENT

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e altre disposizioni concernenti l’organizzazione delle agenzie fiscali

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge contiene misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali. Tali misure si rendono necessarie per fornire maggiore autonomia alle agenzie fiscali in materia finanziaria, organizzativa e di personale e allo stesso tempo rafforzare la supervisione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le misure proposte sono in linea con alcune delle raccomandazioni contenute nei rapporti commissionati all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e al Fondo monetario internazionale sullo stato dell’amministrazione finanziaria italiana, pubblicati a luglio 2016. Tali rapporti, pur condotti in modo indipendente e quindi con diversità di metodi, accenti e approfondimenti, concordano però su alcuni temi di fondo, sia sul piano dell’analisi che su quello delle raccomandazioni. In primo luogo, i due rapporti concordano su un giudizio storico positivo.

Dalla loro istituzione nel 2000 ad oggi le agenzie fiscali hanno migliorato la *performance* complessiva del sistema fiscale italiano: il grado di adempimento dei contribuenti e le capacità di intervento del fisco sono aumentate. Ma emergono importanti criticità, cui corrispondono importanti opportunità di miglioramento. In sintesi, il sistema delle agenzie, impostato sul rapporto *principal-agent*, negli ultimi anni è andato deteriorando, nel senso che è stata progressivamente erosa l’autonomia delle agenzie, che oggi risulta molto ridotta rispetto alle migliori pratiche internazionali. Secondo entrambi i rapporti occorre ripristinare l’autonomia originariamente prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (cosiddetta riforma Bassanini), che attuò la riforma. In particolare:

1) occorre ridare autonomia finanziaria alle agenzie: eventuali interventi di *spending review* generalizzata non possono riguardare orizzontalmente anche le agenzie,

come avvenuto recentemente con i tagli alle spese per gli immobili, per il personale e per l'informatica. Gli interventi di riduzione dovrebbero riguardare i fondi complessivi erogati alle agenzie, lasciando libere queste ultime di decidere come ripartire i tagli sulle specifiche voci;

2) la gestione del personale è in condizioni particolarmente critiche. Hanno pesato numerosi interventi legislativi susseguiti negli ultimi anni, che hanno progressivamente eroso l'autonomia delle agenzie su questo fronte, e da ultimo la nota sentenza della Corte costituzionale sugli incarichi dirigenziali. Occorre intervenire urgentemente per dare alle agenzie l'autonomia necessaria a svolgere efficacemente la loro missione, sul fronte delle regole per il reclutamento, la valutazione, lo sviluppo di carriera, gli incentivi e il contratto di lavoro;

3) è anche opportuno ribadire la piena autonomia delle agenzie nella determinazione della loro organizzazione interna;

4) occorre rivedere il sistema delle convenzioni tra Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie, che oggi è basato su una pluralità eccessiva di micro-obiettivi, mentre dovrebbe invece fare riferimento a pochi obiettivi di carattere generale e strategico, ponendo l'accento sugli obiettivi di miglioramento dell'adempimento spontaneo dei contribuenti. Allo stesso tempo il sistema delle convenzioni, e gli incentivi in esse previsti, devono essere rivisti anche per migliorare il coordinamento e la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze sull'operato delle agenzie.

L'esigenza di intervenire acquista valenza prioritaria nel contesto di trasformazione della macchina fiscale intrapreso negli ultimi anni. Obiettivo trasversale e strategico di tale trasformazione è il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, attraverso una maggiore certezza normativa, migliori garanzie procedurali, la semplificazione sistematica dei regimi fiscali e la riduzione degli adempimenti. In generale, si punta a potenziare e a valorizzare il confronto preventivo tra fisco e contri-

buate, con l'intento di migliorare l'adempimento spontaneo, rispetto alla tradizionale attività di controllo e di accertamento *ex post*.

In particolare, nella direzione di conferire maggiori stabilità e certezza al sistema fiscale vanno: 1) la ridefinizione dell'abuso del diritto unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi e non limitata a fattispecie particolari, corredata della previsione di adeguate garanzie procedurali; 2) la revisione delle sanzioni penali e amministrative, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti; 3) l'introduzione del regime della *cooperative compliance*, seguendo le linee proposte dall'OCSE, con la previsione di sistemi di gestione e di controllo interno dei rischi fiscali da parte dei grandi contribuenti; 4) il miglioramento del sistema degli interpelli preventivi, delle procedure del contenzioso e dell'efficienza delle commissioni tributarie; 5) la razionalizzazione della riscossione.

Tale cambiamento di approccio e l'obiettivo di migliorare il coordinamento e la supervisione sono alla base del processo di revisione delle convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, avviato nel 2016. La sua importanza è stata da ultimo sottolineata dall'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2017-2019, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel novembre 2016. Tale atto prevede inoltre che, per consolidare la *governance* dell'amministrazione finanziaria e per migliorare il coordinamento del sistema fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce e presiede un tavolo permanente, a cui partecipa anche il vice Ministro con delega alle finanze, con tutte le componenti dell'amministrazione.

In questa stessa direzione è andata la ridefinizione della missione delle agenzie fiscali, attuata con il decreto legislativo n. 157 del 2015, accentuando l'importanza della prevenzione e dei servizi alle imprese e rivedendo i criteri su cui sono basati gli incentivi contenuti nelle convenzioni. Si intende anche: contenere l'impatto dell'attività di accertamento sullo svolgimento

dell'attività economica dei contribuenti migliorando l'efficacia dei controlli mediante verifiche unificate e l'uso appropriato e completo delle informazioni già contenute nelle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria; accentuare la prevenzione e i servizi al contribuente (*ruling* internazionale, interpelli preventivi, *cooperative compliance*, per i grandi contribuenti, « cambia verso » per i medio-piccoli), poiché lavorare per migliorare l'efficienza e la rapidità della logistica nei traffici internazionali diviene impossibile se le agenzie non dispongono di professionalità

adeguate, in grado di interagire in modo qualificato, responsabile ed efficace con i contribuenti.

I recenti interventi per migliorare l'attrattività dell'Italia dal punto di vista fiscale rischiano di essere vanificati dalle difficoltà operative delle agenzie fiscali. In altre parole, se non si interviene tempestivamente sarà difficile attuare quel cambiamento generale nell'orientamento del fisco innescato dai provvedimenti di attuazione della delega fiscale (legge n. 23 del 2014) e da altri provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni normative di cui alla presente legge sono dirette a potenziare l'autonomia e l'efficienza delle agenzie fiscali, allo scopo di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti, per i fini di cui agli articoli 311 e 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, primo comma, della Costituzione.

ART. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le agenzie svolgono inoltre attività a carattere tecnico-operativo di interesse e rilevanza per l'Unione europea e operano anche quali organi tecnici dell'Unione per le materie di rispettiva competenza »;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) la parola: « anche » è soppressa;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In dipendenza delle funzioni spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e degli articoli 311 e 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di risorse proprie della Unione che devono essere assicurate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Trattato, alle agenzie fiscali, quali enti pubblici strumentali dello stesso Mi-

nistero, sono riconosciuti livelli rafforzati di autonomia »;

c) all'articolo 59:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « obiettivi da raggiungere » sono aggiunte le seguenti: « , compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, nonché del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti »;

2) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale »;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale:

a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività;

b) indicatori delle complessive efficacia ed efficienza gestionali.

3-ter. Gli indicatori di cui al comma 3-bis sono definiti in base ai seguenti criteri generali:

a) rispetto dei principi della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali, di erogazione dei servizi al

contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;

c) tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, nonché acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali »;

4) al comma 4:

4.1) all'alinea, le parole: « su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « su un apposito capitolo per ciascuna agenzia »;

4.2) alla lettera *c)*, le parole: « del recupero di gettito nella lotta all'evasione » sono sostituite dalle seguenti: « , compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti, »;

d) all'articolo 60, comma 2, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

e) all'articolo 61:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche attraverso il miglioramento del rapporto con i contribuenti, per i fini richiamati all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le agenzie fiscali hanno:

a) autonomia statutaria, secondo quanto disposto dall'articolo 66;

b) autonomia di bilancio, contabile, finanziaria e patrimoniale, secondo quanto disposto dagli articoli 70 e 70-bis;

c) autonomia regolamentare e in materia di personale, secondo quanto disposto dall'articolo 71 »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le agenzie fiscali garantiscono la massima trasparenza, ren-

dendo pubblici obiettivi, attività svolta e risultati conseguiti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le agenzie fiscali organizzano i servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari, anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro del sistema delle convenzioni di cui all'articolo 59 »;

f) all'articolo 67, le parole: « tre anni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

g) all'articolo 69, comma 1:

1) le parole: « di risultati particolarmente negativi della gestione » sono sostituite dalle seguenti: « di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla convenzione per almeno due anni consecutivi »;

2) le parole: « su proposta del ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere revocati il direttore e il comitato di gestione e »;

3) dopo le parole: « il quale » è inserita la seguente: « ne »;

4) le parole: « , del direttore del comitato di gestione dell'agenzia » sono sopresse;

h) il comma 2 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

« 2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono accreditati a ciascuna agenzia fiscale su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica »;

i) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

« ART. 70-bis – (*Regole di finanziamento*).
– 1. I finanziamenti alle agenzie fiscali, erogati ai sensi degli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato, come rilevate dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e maggiorate del tasso di inflazione programmata, si applicano le seguenti percentuali:

a) per l'Agenzia delle entrate, lo 0,89 per cento;

b) per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'1,40 per cento.

2. La quota incentivante di cui all'articolo 59 è fissata, per l'Agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore al 7,5 per cento e non superiore al 9,5 per cento e, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore al 5,5 per cento e non superiore al 7,5 per cento dei rispettivi finanziamenti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è attribuita alla singola agenzia fiscale, nella misura stabilita dalla convenzione, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziati, le agenzie determinano le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti.

3. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il sin-

golo finanziamento così determinato non può variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e della verifica dei risultati conseguiti dalle agenzie fiscali in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59, può, con proprio decreto, da adottare con cadenza triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere determinati i nuovi finanziamenti, modificare le percentuali di cui al comma 1.

5. Al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio e finanziaria attribuita alle agenzie fiscali, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, determinano per le agenzie fiscali solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70, preservando l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio »;

1) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

« ART. 71 — (*Autonomia regolamentare*).
— 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto collettivo nazionale, nell'ambito di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello.

2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le materie indicate al comma 3 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai principi indicati al comma 4.

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia fiscale, ed è sottoposto al Ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso personale;

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza;

e) individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le relative regole di accesso;

f) stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative non dirigenziali.

4. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti principi:

a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale o passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni. La procedura concorsuale prevede una fase di selezione, che comporta l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione, e una prova finale. I bandi definiscono i requisiti e i criteri per la partecipazione alla procedura e per l'accesso alle varie fasi della stessa;

b) la valutazione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e manageriali è finalizzata al conferimento di incarichi, all'attribuzione di incentivi economici e alle progressioni di carriera;

c) le posizioni organizzative di livello non dirigenziale riguardano lo svolgimento di incarichi professionali di elevata responsabilità, alta professionalità o elevata specializzazione, compresa la direzione di uffici operativi. Gli incarichi sono conferiti a

funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle capacità e del merito degli interessati e delle valutazioni dagli stesse conseguite negli anni precedenti. Gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale;

d) sono individuate le strutture di vertice a livello centrale e regionale ed è definito il modello organizzativo delle strutture periferiche. Gli uffici possono essere di livello dirigenziale e non dirigenziale. Le posizioni dirigenziali sono articolate in prima e seconda fascia. Le posizioni dirigenziali di seconda fascia e le posizioni organizzative non dirigenziali sono articolate in diversi livelli di responsabilità. La retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative non dirigenziali è graduata in funzione del livello di responsabilità della posizione;

e) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, su materie attinenti ai compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso. I titoli valutabili e i relativi criteri sono definiti nei bandi, dando particolare rilievo alle esperienze lavorative pregresse. Le agenzie sono autorizzate a effettuare concorsi riservati al personale in servizio presso l'agenzia che bandisce la procedura; ai concorsi riservati possono partecipare funzionari con almeno dieci anni di anzianità nella terza area. Nei concorsi riservati, nell'esame dei titoli si tiene conto della valutazione conseguita negli anni precedenti ».

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente decreto si applicano alle agenzie fiscali, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 »;

b) all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I limiti rispettivamente del 10 e dell'8 per cento di cui al presente comma sono elevati al 20 e al 15 per cento per quanto riguarda le agenzie fiscali regolamentate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

ART. 4.

(Modifiche statutarie e regolamentari).

1. Le agenzie fiscali provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 5.

(Disposizioni di coordinamento).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, alle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati i commi 74, 75, 76 e 77 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono abrogati.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019 cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali, ivi comprese quelle volte a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da quantificare in aggiunta rispetto alle altre risorse ivi indicate, destinata al fondo di assistenza per i finanziari, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della guardia di finanza, nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze alla quale si continua a provvedere annualmente con decreto ministeriale.

5. Al comma 11 dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, dopo le parole: « Agenzia del territorio » sono inserite le seguenti: « nonché in seguito all'attribuzione delle attività dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ».

6. Per l'anno 2019, le dotazioni delle agenzie fiscali determinate secondo le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, sono integrate dell'ammontare delle risorse riconosciute alle stesse agenzie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, relativamente all'anno 2018.

ART. 6.

(Disposizione transitoria).

1. Le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

introdotto dall'articolo 2 della presente legge,
si applicano a partire dall'esercizio 2019.

PAGINA BIANCA



18PDL0002790